

**COMUNITÀ MONTANA
MEDIO VASTESE
ZONA "T"
GISSI
(Provincia di CHIETI)**

STATUTO

Approvato con deliberazioni consiliari
n. 7 del 14.03.1998
n. 9 del 04.04.1998

COMUNITÀ MONTANA
MEDIO VASTESE ZONA T
66052 GISSI (CH)

INDICE

TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Costituzione-Denominazione-Sede
- Art. 2 - Gonfalone-Stemma-Sigillo
- Art. 3 - Finalità'-Ruolo-Funzioni della Comunità Montana

TITOLO II° - COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

- Art. 4 - Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico
Programmi annuali operativi di esecuzione
- Art. 5 - Regolamenti

TITOLO III°- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 6 - Rapporti di cooperazione
- Art. 7 - Difensore Civico
- Art. 8 - Consultazione - Informazione
- Art. 9 - Albo Pretorio

TITOLO IV° - ORDINAMENTO

- Art. 10 - Organi
- Art. 11 - Il Consiglio
- Art. 12 - Durata del Consiglio e permanenza in carica dei Consiglieri
- Art. 13 - Competenze del Consiglio
- Art. 14 - Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 15 - Gruppi Consiliari
- Art. 16 - Competenze dei Capigruppo
- Art. 17 - Riunioni di Consiglio
- Art. 18 - Sedute straordinarie
- Art. 19 - Convocazione Consiglio della Comunità Montana
- Art. 20 - Adunanza di prima e seconda convocazione
- Art. 21 - Nuove proposte di deliberazioni
- Art. 22 - Deposito delle proposte di deliberazioni
- Art. 23 - Sedute pubbliche e segrete
- Art. 24 - Deliberazioni
- Art. 25 - La Giunta esecutiva
- Art. 26 - Elezione degli organi esecutivi
- Art. 27 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva
- Art. 28 - Il Presidente
- Art. 29 - Il Vice Presidente della Giunta Esecutiva
- Art. 30 - Indennità di carica

- Art. 31 - Sfiducia costruttiva
- Art. 32 - Astensioni
- Art. 33 - Processi verbali delle deliberazioni
- Art. 34 - Controllo sugli atti

TITOLO V° - UFFICI E PERSONALE

- Art. 35 - Organizzazione degli uffici e del personale

- Art. 36 - Sanzioni disciplinari
- Art. 37 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
- Art. 38 - Estensione di disciplina
- Art. 39 - Segretario
- Art. 40 - Funzioni
- Art. 41 - Funzioni e attività gestionali
- Art. 42 - Apicali
- Art. 43 - Direzione di aree funzionali
- Art. 44 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale
- Art. 45 - Incarichi mediante comando, scavalco o contratto a tempo determinato

TITOLO VI° - SERVIZI

- Art. 46 - Servizi pubblici comunitari
- Art. 47 - Contratti

TITOLO VII° - CONTABILITÀ E FINANZE

- Art. 48 - Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 49 - Revisione contabile
- Art. 50 - Tesoreria
- Art. 51 - Azione di responsabilità'
- Art. 52 - Spese legali

TITOLO VIII° - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 53 - Deliberazione sullo Statuto
- Art. 54 - Approvazione
- Art. 55 - Entrata in vigore
- Art. 56 - Revisione dello Statuto
- Art. 57 - Rinvio

TITOLO I° PRINCIPI GENERALI

ART. 1
Costituzione - Denominazione - Sede

1- In attuazione dell'art. 4 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed ai sensi della Legge Regionale 23 dicembre 1994, n. 92, tra i Comuni di: GISSI, CARPINETO SINELLO, CASALANGUIDA, CUPELLO, DOGLIOLA, FRESAGRANDINARIA, FURCI, GUILMI, LENTELLA, LISCIA, MONTEODORISIO, PALMOLI, ROCCASPINALVETI, SAN BUONO, SCERNI E TUFILLO, costituita la Comunità Montana Zona "T", denominata "MEDIO VASTESE".

Essa ha sede in GISSI (CH).

2- I suoi Organi si riuniscono nella sede, ma possono essere convocati e riuniti in luoghi diversi, allo scopo di assicurare la presenza dell'ente in tutto il territorio.

3- La Comunità Montana è ente locale dotato di autonomia statutaria (ordinamentale, organizzatoria ed amministrativa) da esercitarsi nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, della Regione e dal presente Statuto.

4- La Comunità Montana ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2

Gonfalone - Stemma - Sigillo

1- La Comunità Montana ha un proprio stemma, un proprio gonfalone, un sigillo recante il suo stemma, adottati in conformità alle disposizioni vigenti. Negli atti e nel sigillo essa si identifica con il nome "Comunità Montana Medio Vastese" e con lo stemma dell'ente.

2- Nelle cerimonie, nelle ricorrenze ed in altre manifestazioni pubbliche, è esibito il gonfalone dell'ente.

3- Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana.

ART. 3

Finalità - Ruolo - Funzioni della Comunità Montana

La Comunità Montana:

1- Cura unitariamente gli interessi della collettività locale, promuove lo sviluppo ed il riequilibrio sociale, civile, culturale, economico e produttivo del proprio territorio, garantendo servizi volti a favorire una migliore qualità della vita ed un'adeguata sicurezza sociale, in stretto rapporto di collaborazione con i Comuni membri e con altri soggetti pubblici e privati, ispirandosi ai principi stabiliti dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale, dalle leggi sulla montagna, nonché dalle norme del presente Statuto.

2- Promuove e predispone in favore delle popolazioni residenti, riconoscendo ad esse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio dell'ambiente montano ed, in particolare, ad impedire lo spopolamento del territorio ed i conseguenti fenomeni di depauperamento dei nuclei familiari, delle unità produttive e dei servizi civili e sociali.

3- Svolge le funzioni ed i servizi ad essa attribuiti dalle leggi dello Stato, della Regione e quelli ad essa delegati dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri soggetti operanti sul territorio.

In particolare, la Comunità Montana:

1) programma e gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione;

2) gestisce, anche riunita in Consorzio con altre Comunità Montane e con i Comuni, ovvero in rapporto convenzionale, l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riguardo ai settori di:

a) costituzione di struttura tecnico-amministrativa di supporto alle attività istituzionali dei Comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;

b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

c) organizzazione del trasporto ed, in particolare, del trasporto scolastico;

d) organizzazione del servizio di polizia municipale;

e) promozione ed organizzazione di servizi sociali e realizzazione di strutture sociali per anziani e per i giovani, allo scopo di favorirne la permanenza nel territorio montano;

f) realizzazione di opere pubbliche di interesse del territorio.

3) Promuove e sostiene, anche con opportuni incentivi finanziari, le attività - economiche, produttive, sociali, culturali, ricreative, turistiche e sportive, capaci di valorizzare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, nel quadro di un'economia montana integrata.

4) Tutela e valorizza i prodotti, le testimonianze e le tradizioni locali, anche in convenzione con enti ed associazioni operanti sul territorio, organizzando, ovvero, partecipando a mostre, fiere, mercati ed incontri promozionali.

5) Promuove politiche attive per il lavoro mediante la realizzazione di servizi di informazione, di orientamento ed assistenza tecnica volti all'incremento dell'occupazione in generale ed all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, in particolare.

6) Promuove, favorisce e coordina iniziative pubbliche e private, volte alla valorizzazione delle risorse ed al riequilibrio del proprio territorio, attraverso interventi di:

a) esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana;

b) realizzazione e miglioramento del sistema viario interpodereale, acquedottistico, rurale ed irriguo e dei servizi civili;

c) sistemazione idraulico-forestale e difesa del suolo, forestazione protettiva e produttiva, gestione del demanio forestale regionale, sostegno all'agricoltura ed alla zootecnia;

d) salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente montano;

e) assistenza a soggetti pubblici e privati per attivazione ed utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie.

7) Promuove la costituzione e partecipa a società di capitali, in posizione di maggioranza ovvero di minoranza, a consorzi, aziende speciali, istituzioni, società consortili a capitale misto e ad altri organismi operanti sul territorio, per la gestione associata di funzioni e di servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni, le attività sociali, nonché lo sviluppo economico e civile

della collettività amministrata anche in conformità alle normative CEE.

La partecipazione a società di capitali, a Consorzi, Aziende speciali, Istituzioni, Società Consortili a capitale misto e ad altri organismi operanti sul territorio, avviene mediante proprio rappresentante negli organi di amministrazione degli stessi ed è nominato dalla Giunta della Comunità Montana e dalla stessa revocabile.

8) Favorisce la costituzione di cooperative nei settori ricompresi nei suoi compiti istituzionali e promuove forme di collaborazione con le associazioni di volontariato e con altre associazioni senza scopo di lucro.

9) Può affidare di volta in volta, ad altri enti operanti sul territorio, ed in possesso di e valida struttura organizzativa, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni.

10) Sostituisce, nell'esecuzione di opere, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della Legge 3/12/1971, n. 1102.

11) Ai sensi dell'art. 9 della citata legge, può acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani, per destinarli alla formazione di parchi, prati, pascoli o riserve naturali e può espropriare gli stessi terreni e quelli di cui al primo comma dell'art. 29 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi precisati.

12) Verifica che le opere previste dall'art. 2, lettera a) della Legge 3/12/1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della Comunità Montana, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo.

13) - a)- Per lo sviluppo integrato e coordinato di funzioni e servizi determinati, può stipulare con altre Comunità- Montane, con le Amministrazioni dello Stato, con i Comuni, con la Regione, con la Provincia e con altri enti pubblici e privati, apposite convenzioni.

b) Per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, può promuovere accordi di programma.

14) - a) - Può costituire, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali ed

istituzioni, secondo le norme di cui agli articoli 23 e 25 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142;

b) Può costituire consorzi e stipulare convenzioni anche con Comuni non compresi nel proprio territorio e con altri enti locali, per le finalità di cui all'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

15) Assicura, anche d'intesa con gli enti locali, con le istituzioni ed associazioni sanitarie e sociali, servizi di assistenza alle persone indigenti, anziane, ai disabili e portatori di handicap, alle categorie più deboli, con interventi diretti, ovvero, favorendo e sostenendo, anche con incentivi finanziari, la nascita e la crescita di istituzioni, di associazioni di volontariato e di cooperative tra giovani.

16) Promuove forme di collaborazione attraverso scambi culturali, gemellaggi, incontri di studio, convegni, ecc., con altre realtà istituzionali regionali e nazionali e, preve le superiori autorizzazioni, con realtà istituzionali internazionali, allo scopo di incentivare l'interscambio di conoscenze, di esperienze lavorative e professionali, di sostenere e potenziare le attività commerciali, economiche e produttive attraverso nuovi sbocchi di mercato e di favorire e promuovere nuovi rapporti sociali e culturali.

17) Agevola la costituzione di comprensori scolastici tra i Comuni e di istituti comprensoriali di tutte le scuole dell'obbligo nei e tra i Comuni.

18) Aderisce all'UNCEM - Unione Nazionale Comuni - Comunità - Enti Montani, ed alle altre associazioni autonomistiche. Partecipa agli organi ed alle attività statutarie, in sede nazionale e regionale, con gli Amministratori e con il proprio personale, anche con oneri a carico del proprio bilancio. Versa le quote associative con le modalità stabilite dalle Associazioni.

19) Favorisce la fusione di tutti o parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Può trasformarsi in Unione di Comuni, senza che vengano meno le priorità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità Montana.

TITOLO II° COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 4

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Programmi annuali operativi di esecuzione

La Comunità Montana è soggetto di programmazione regionale.

Concorre e partecipa alla concertazione programmatoria tra il livello regionale e quello locale, per l'attuazione degli interventi previsti per le aree interne, e per gli interventi specifici da finanziarsi con il Fondo Speciale per la Montagna di cui alla Legge 31/01/1994, n. 97 e con le provvidenze CEE.

Raccoglie e coordina le proposte avanzate dagli enti locali, ai fini di un loro organico inserimento nei piani e programmi provinciali, regionali, nazionali e della CEE.

La Comunità Montana predispone ed adotta il Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico.

Il Piano è lo strumento di programmazione che la Comunità Montana elabora in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali. Esso viene realizzato mediante programmi annuali operativi.

Esso deve raccordarsi con gli strumenti contabili di programmazione previsti dal Decreto Legislativo n. 77 del 25/02/1995.

Sono strumenti di programmazione :

- il Piano Pluriennale di sviluppo socio economico
- i Programmi annuali operativi
- i documenti programmatori e finanziari previsti dalla legge.

Il Regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il Bilancio di previsione annuale ed il programma annuale operativo e tra il Bilancio Pluriennale ed il Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico.

Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse disponibili per la sua attuazione.

Il Piano individua i riferimenti normativi, le risorse finanziarie e gli strumenti idonei alla realizzazione delle opere e degli interventi nell'intero territorio della Comunità Montana.

Al Piano si raccordano, e costituiscono variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa CEE, statale e regionale, affidati alla

competenza della Comunità Montana nel periodo di riferimento.

Le indicazioni urbanistiche del Piano concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia.

Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale; al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità.

Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'art. 29 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero conferma o aggiorna quello già adottato.

La Giunta esecutiva predispone il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici comunali, del piano territoriale provinciale e del programma regionale di sviluppo e, prima di adottare il piano, decide tutte le iniziative volte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate, degli enti operanti nella zona e delle forze politiche, sociali ed economiche, assicurando adeguate forme di pubblicità e di informazione.

Il Piano, deliberato dal Consiglio, viene affisso per trenta giorni all'Albo Pretorio della Comunità Montana e di quello di ciascun Comune montano.

Eventuali ricorsi ed osservazioni devono essere presentati alla Comunità Montana entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Il Consiglio, esaminati i ricorsi e le osservazioni ed, eventualmente, rielaborato il Piano, lo trasmette alla Provincia, per l'esame e l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi alle osservazioni ed ai ricorsi.

Il Consiglio Provinciale esamina per l'approvazione lo strumento programmatico entro 120 giorni dal suo ricevimento; trascorso tale termine il piano si intende approvato.

Nel caso di approvazione condizionata, la Comunità Montana invierà alla Provincia i provvedimenti di adeguamento entro e non oltre 60 giorni; la definitiva approvazione del piano dovrà essere pronunciata dal Consiglio provinciale entro 60 giorni dal ricevimento degli atti comunitari.

La procedura di cui ai precedenti commi si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

ART. 5
Regolamenti

La Comunità Montana adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO III°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 6
Rapporti di cooperazione

Per i propri fini istituzionali, la Comunità Montana favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe e con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio, con organismi ed associazioni di volontariato e senza fini di lucro e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Paesi della CEE.

ART. 7
Difensore Civico

La Comunità Montana istituisce il Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della propria azione amministrativa; di quella dei singoli Comuni membri, se espressamente delegata dagli stessi.

La carica è elettiva ed è riservata alla competenza del Consiglio della Comunità, che vi provvede a seguito di pubblico avviso. Apposito Regolamento disciplina il suo funzionamento, le competenze, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, la durata, la cessazione ed il compenso.

ART. 8
Consultazione - Informazione

La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla propria attività, la consultazione dei Consigli dei Comuni membri, degli altri soggetti e delle componenti economiche e sociali più rappresentative presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi e per una più efficace azione programmatica; favorisce, anche con incentivi finanziari, la formazione e l'attività di organizzazioni

di volontariato, di associazioni che perseguono, senza fini di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.

Il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi, il diritto di accesso e di informazione, i rapporti economici con i privati, le forme di consultazione sono disciplinati con appositi Regolamenti.

ART. 9 Albo Pretorio

La Comunità Montana ha un Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e delle informazioni che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il Segretario è responsabile delle pubblicazioni degli atti previsti dalla legge e può conferire ad altro dipendente il compito di certificazione delle pubblicazioni.

TITOLO IV° ORDINAMENTO

ART. 10 Organi

Sono Organi della Comunità Montana:

- a) il Consiglio
- b) la Giunta Esecutiva
- c) il Presidente

ART. 11 Il Consiglio

Il Consiglio è composto dal Sindaco e da due Consiglieri di ciascun Comune membro della Comunità Montana, di cui, uno designato dalla maggioranza ed uno dalla minoranza.

Il Presidente, in caso di inottemperanza dei Comuni, promuove il controllo sostitutivo il giorno successivo a quello entro cui i Comuni devono provvedere.

Il Sindaco può conferire delega, che è permanente ed irrevocabile, ad altro Consigliere Comunale. Non è ammessa

delega da parte degli altri rappresentanti. La delega è efficace decorso 48 ore da quella di presentazione risultante dal protocollo generale.

La nomina dei rappresentanti da parte dei Consigli Comunali deve essere deliberata nella seduta immediatamente successiva alla prima seduta di insediamento di ciascun Consiglio, e comunque entro sessanta giorni dalla stessa.

In caso di inottemperanza, provvede in via sostitutiva l'autorità di controllo sugli organi con le modalità previste dalle vigenti norme regionali in materia di controlli sugli atti dei Comuni.

Il Sindaco del Comune membro deve comunicare la deliberazione di elezione dei propri rappresentanti alla Comunità Montana entro 5 giorni dalla sua esecutività. In caso di ritardo, il Presidente richiede, ai sensi della legge 7/8/90 n.241, copia autentica dell'atto deliberativo.

ART. 12

Durata del Consiglio e permanenza in carica dei Consiglieri

Il Consiglio della Comunità Montana dura in carica sino all'insediamento di quello successivo, conseguente al rinnovo dei Consigli comunali alla tornata elettorale ordinaria.

Continuano a far parte del rinnovato Consiglio i rappresentanti di quei Comuni che non siano stati interessati dalla consultazione ordinaria.

A ciascuna tornata elettorale ordinaria il Consiglio comunitario provvede, nei termini e con le modalità stabiliti dalla Legge Regionale in materia, alla convalida degli eletti nelle persone dei Consiglieri nominati dai Consigli Comunali rinnovati e, con atto ricognitivo, alla conferma degli altri componenti il Consiglio Comunitario.

Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla elezione degli Organi secondo le modalità di cui al successivo art. 26.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni e di cessazione dall'ufficio per altre cause, di un componente del Consiglio della Comunità, il Comune interessato provvede alla surroga nei termini e secondo le modalità di cui ai successivi commi.

I nuovi eletti restano in carica sino alla durata in carica del Consiglio Comunale di appartenenza.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere della Comunità Montana o la mancata accettazione della nomina, la decadenza o qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di Consigliere, sono comunicate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale di provenienza.

In caso di mancata accettazione della nomina, dichiarata nel corso della seduta, il Consiglio Comunale può procedere ad ulteriore votazione nella seduta medesima, per la nomina di un nuovo Consigliere.

Qualora le comunicazioni pervengano al Presidente della Comunità Montana, sono dallo stesso subito trasmesse al Sindaco del Comune di appartenenza. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci appena pervenute o comunque consegnate le delibere adottate dal Consiglio Comunale di avvenuta surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, o di cessazione per qualsiasi altra causa.

Entro 5 giorni, il Sindaco da comunicazione della surrogazione al Consiglio della Comunità Montana, che deve provvedere, a sua volta, alla convalida del nuovo Consigliere nella prima seduta utile prima di passare alla trattazione di qualsiasi altro argomento. Il successore assume immediatamente le sue funzioni e, se presente, prende parte alla trattazione dei restanti argomenti scritti all'ordine del giorno. Per tale finalità al convalidante deve essergli notificata la convocazione della seduta e l'ordine del giorno.

Il Consigliere della Comunità Montana decaduto o dimissionario, resta comunque in carica sino alla convalida del suo successore, salvo i casi di impedimenti di legge.

Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio della Comunità Montana, previa contestazione da parte del Presidente dell'ente o di chiunque consigliere della Comunità Montana stessa nelle forme degli atti giudiziari. Il Presidente, decorsi 10 giorni dal deposito della notifica, provvede alla convocazione del Consiglio. La deliberazione consiliare di dichiarazione della decadenza viene comunicata al Sindaco del Comune di appartenenza per la sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto. Il consigliere dichiarato decaduto

non può essere riletto dal Consiglio Comunale di appartenenza. Eventuali, ulteriori modalità sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

Per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità si applicano le disposizioni di cui alla Legge 23 aprile 1988, n. 154 e successive modifiche e integrazioni.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, dagli enti e dalle aziende dipendenti dalla stessa, ogni notizia ed informazione in loro possesso, utile al loro mandato.

Essi sono tenuti al segreto ed alla riservatezza, nei casi stabiliti dalla legge.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione posta a deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

ART. 13

Competenze del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana. Esso ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali previsti dalle specifiche Leggi Regionali e dalla normativa statale disciplinante le autonomie locali ed in particolare:

- a) Elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva;
- b) Statuto dell'ente, Regolamenti degli uffici, dei servizi e di altre attività statutarie;
- c) Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti e conti consuntivi, piano pluriennale di sviluppo socio-economico, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
- d) Piante organiche e relative variazioni;
- e) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f) Assunzione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi. Partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche o degli enti dipendenti, sovvenzionati, o sottoposti a vigilanza;

i) Assunzione di mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari;

l) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi per oltre un triennio escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) Definizione degli indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni;

o) Convenzioni tra le Comunità Montane e tra Comunità, Regioni, altri enti locali ed enti pubblici e privati, costituzione e modificazione di forme associative, per la gestione di attività e servizi;

p) Elezione del revisore dei conti e determinazione del compenso;

q) Elezione del Difensore civico e determinazione del compenso;

r) Attribuzione ed adeguamento dell'indennità di carica agli Amministratori e di presenza ai Consiglieri ed ai membri delle Commissioni;

s) Deliberazione dell'eventuale esercizio provvisorio;

t) Ogni altro atto attribuito dalle leggi alla sua competenza.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 14 COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio, per lo svolgimento delle sue funzioni, potrà avvalersi di Commissioni Consiliari costituite nel suo seno, assicurando la partecipazione proporzionale di tutti i Gruppi consiliari, su specifiche problematiche.

Le Commissioni sono composte da n. 7 consiglieri per ciascuna commissione e sono costituite con provvedimento del Presidente della Comunità su designazione del gruppo consiliari. Cinque componenti (compresi Presidente e Vice-Presidente) sono attribuiti ai gruppi di maggioranza e due ai gruppi di minoranza. La mancata designazione attribuisce al Presidente della Comunità autonomo parere di nomina.

Le commissioni consiliari esprimono un parere sulle materie di rispettiva attribuzione e sono convocate dal Presidente su proposta della Giunta o della maggioranza dei capigruppo consiliari. Hanno potere di autonomia funzionale e di iniziativa.

Il Regolamento ne disciplina il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

ART. 15 Gruppi Consiliari

In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.

Entro 10 giorni dalla convalida, ogni Consigliere deve comunicare alla Segreteria dell'ente l'adesione ad un Gruppo Consiliare.

I Consiglieri che non vi provvedono, si intendono assegnati al Gruppo misto.

I Gruppi Consiliari devono esprimere i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalle legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta alla Segreteria dell'ente. In mancanza, è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età, anche ai fini degli adempimenti di legge.

I Gruppi Consiliari sono validamente costituiti con un numero minimo di tre Consiglieri, salvo numero minore per quelli che fanno riferimento a partiti o gruppo rappresentati nel Parlamento Nazionale o nel Consiglio Regionale.

Il Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei gruppi consiliari.

ART. 16
Conferenza dei Capigruppo

E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente della Comunità Montana.

Le funzioni, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità sono disciplinate da apposito Regolamento.

ART. 17
Riunioni di Consiglio

Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione.

ART. 18
Sedute straordinarie

Il Consiglio della Comunità Montana può riunirsi in via straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno, per iniziativa del Presidente o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.

In quest'ultimo caso la riunione di Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione al Presidente della richiesta dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, istruiti e tradotti in formali proposte di deliberazioni.

ART. 19

Convocazione del Consiglio della Comunità Montana

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente della Comunità, con avvisi scritti, unitamente all'elenco degli argomenti, da notificarsi almeno cinque giorni prima della data della seduta.

I Sindaci a mezzo dei messi comunali provvederanno alla consegna ai consiglieri entro 24 ore dal ricevimento.

In caso di urgenza, il termine è ridotto a 24 ore.

L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta ordinaria o straordinaria del Consiglio della Comunità Montana, sotto la responsabilità del Segretario, è pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

ART. 20

Adunanze di prima e seconda convocazione

Il Consiglio non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, salva diversa previsione di Legge. Alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi intervenga un quarto dei consiglieri.

Si considera seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente non valida per mancanza di numero legale. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati per la prima convocazione. Può essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione. Ogni argomento non trattato in prima convocazione per mancanza di numero legale, è considerato di seconda convocazione.

Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.

ART. 21

Nuove proposte di deliberazione

I Consiglieri non possono deliberare alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

Gli emendamenti propositivi, se investono questioni di ordine tecnico o comportino impegni di spesa, devono essere preceduti dal parere del responsabile tecnico o del responsabile di ragioneria.

Il parere di legittimità del Segretario è acquisito in corso di seduta.

ART. 22

Deposito delle proposte di deliberazione

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non sono stati depositati almeno ventiquattro ore prima presso la Segreteria.

ART. 23

Sedute pubbliche e segrete

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con motivata deliberazione, sia altrimenti stabilito.

La seduta non è pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.

Chi presiede l'adunanza dei Consigli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

ART. 24

Deliberazioni

I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta o per alzata di mano od a mezzo di sistemi elettronici.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze diverse stabilite dalla legge.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Il verbale delle adunanze deve contenere il numero dei Consiglieri presenti alla votazione e votanti sui singoli oggetti, con l'indicazione dei nomi di quelli astenuti o contrari.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri, resa obbligatoria in caso di scrutinio segreto, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le deliberazioni del Consiglio, comportanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si hanno come non avvenute, ove non facciano espressa menzione della revoca o della modificazione.

ART. 25

La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente e da n. 6 (sei) Assessori, uno dei quali con funzioni di Vice Presidente.

ART. 26

Elezione degli Organi esecutivi

Il Presidente e la Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio nel suo seno, nella stessa seduta, in cui si procede alla convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dalla Legge Regionale specifica e dal Presente Statuto.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, possono essere eletti a componenti di Giunta, i cittadini di

adeguata professionalità, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, in numero non eccedente a tre dei componenti.

Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio comunitario senza diritto di voto.

L'elezione avviene con l'osservanza del procedimento disciplinato dalla Legge Regionale specifica. Il documento politico-programmatico deve contenere i nominativi del Presidente, del vice-Presidente e degli assessori e deve essere depositato a disposizione dei consiglieri almeno nei due giorni antecedenti quello fissato per la votazione. La votazione è preceduta da un dibattito sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Presidente.

A conclusione del dibattito sui documenti programmatici, gli stessi sono sottoposti a votazione secondo l'ordine cronologico di presentazione alla Segreteria dell'ente; raggiunta la maggioranza richiesta su un documento, non è necessario votare gli altri documenti.

L'assessore con funzioni di Vice Presidente, che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione determinata per legge, svolge le funzioni di Presidente.

L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità. La prima seduta deve essere disposta entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di tutti i Comuni interessati, dei nominativi dei nuovi eletti nel Consiglio della Comunità Montana, conseguente alla tornata elettorale ordinaria di rinnovo dei Consigli Comunali; ovvero, entro 10 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza del Presidente o della Giunta o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. Nel caso in tale seduta non si proceda, ovvero non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e, comunque, entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri.

Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le modalità fissate dall'art. 39 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente.

In caso di dimissioni, scadenza del mandato o decadenza del Presidente o di oltre la metà dei suoi componenti, per qualsiasi caso, decade l'intera Giunta.

Il nuovo Presidente e la nuova Giunta sono eletti con le procedure e nei termini previsti nel presente articolo.

La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva è disposta dal Presidente uscente, con le modalità e nei termini fissati dalla legge.

Sino all'elezione dell'esecutivo, le adunanze sono presiedute dal consigliere più anziano d'età.

Il Presidente eletto presiede l'adunanza per tutti i successivi argomenti iscritti all'ordine del giorno.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, l'autorità titolare del controllo sugli organi.

Il documento politico-programmatico deve essere depositato, a disposizione dei consiglieri, almeno nei due giorni antecedenti quello fissato per le elezioni.

La votazione è preceduta da un dibattito sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Presidente.

La surroga di uno o più componenti la Giunta, cessati per dimissioni, morte, decadenza o revoca, deve avvenire nella prima seduta del Consiglio comunitario successivo alla vacanza, in cui si procede alla relativa surroga, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e su proposte del Presidente.

Le dimissioni sono irrevocabili; non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione.

Il membro dimissionario o decaduto resta in carica fino all'elezione del successore.

Le deliberazioni di convalida dei componenti del Consiglio comunitario, di elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva, diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, può dichiararle immediatamente eseguibili. Ciò vale anche per tutte le altre deliberazioni.

Gli Assessori possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata del Presidente, notificata all'interessato nelle forme degli atti giudiziari almeno 10 giorni prima della seduta.

Il Presidente e la Giunta Esecutiva, in caso di dimissioni, di scadenza del mandato o decadenza, restano in carica fino alla elezione dei nuovi organi, ovvero fino all'insediamento del Commissario.

ART. 27
Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario o dei Dirigenti.

Essa riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio, di cui attua gli indirizzi generali e nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso.

Attua gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Può adottare, in via d'urgenza, deliberazioni con i poteri del Consiglio, relativamente alle variazioni di Bilancio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio entro i 60 giorni successivi, pena la decadenza.

Predisporre lo schema di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale.

Delibera la misura del contributo finanziario annuale a carico dei Comuni membri. In caso di mancato pronunciamento, si intende confermata la misura in vigore.

Ha competenza su acquisti, alienazioni, locazioni immobiliari, locazioni finanziarie, permuta, transazioni, liti attive e passive, rinunce, di valore fino a lire 50.000.000.

Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione della Comunità Montana, raggruppati per settori omogenei; sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti dei loro assessorati.

Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente per gli atti dei loro assessorati, ove non risultino attribuiti alla responsabilità dei dirigenti.

La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. E' vietata l'acquisizione non autorizzata dei processi verbali della Giunta, salvo il diritto di accesso e le prerogative dei consiglieri della comunità.

Le delibere della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

ART. 28

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente. Egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Convoca e presiede il Consiglio, e la Giunta Esecutiva, predisponendone l'ordine del giorno; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni.

Egli è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Coordina l'attività degli assessori al fine di assicurare unità di indirizzo politico-amministrativo.

Su conforme parere della Giunta, ovvero su richiesta dell'adunanza plenaria delle Commissioni permanenti affida speciali incarichi ad uno o più Consiglieri.

Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza, in rappresentanza dell'ente, entro il termine di legge o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno e comunque in caso non si pervenga a decisione, il Comitato Regionale di Controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi 60 giorni, i provvedimenti sostitutivi di sua competenza, su segnalazione del Presidente dell'ente.

ART. 29

Il Vice Presidente della Giunta esecutiva

La carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva è attribuita ad un componente della Giunta Esecutiva, scelto tra i consiglieri, in sede di elezione degli organi esecutivi.

ART. 30

Indennità di carica

Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti della Giunta compete l'indennità di carica, nonché il rimborso delle spese sostenute per il loro mandato, in misura pari a quella disposta, per legge, rispettivamente per il Sindaco, l'assessore delegato o Vice Sindaco e gli assessori dei Comuni con popolazione pari a quella della Comunità Montana.

Ai componenti del Consiglio ed ai membri delle Commissioni consiliari permanenti compete un'indennità di presenza, oltre al rimborso di spese sostenute per il loro mandato, in misura pari a quella stabilita, per legge, per i Consiglieri Comunali di pari popolazione.

Le modifiche ed integrazioni disposte dalla legge sullo status giuridico-economico degli Amministratori e dei Consiglieri dei Comuni di pari popolazione, si applicano

agli Amministratori ed ai Consiglieri della Comunità Montana.

ART. 31
Sfiducia costruttiva

Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una nuova Giunta.

La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contestuale elezione del nuovo esecutivo proposto.

ART. 32
Astensioni

Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso gli organismi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse degli organismi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

ART. 33
Processi verbali delle deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario dell'ente e devono indicare sinteticamente i punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, il sistema di votazione.

I processi verbali sono firmati dal Presidente della seduta, ovvero dal Presidente del Consiglio, se nominato, e dal Segretario.

Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART. 34 Controllo sugli atti

Per il controllo sugli atti e sugli organi della Comunità Montana si applicano le norme delle Leggi statali e Regionali che disciplinano la materia.

In caso di scioglimento del Consiglio Comunitario, i Comuni ricompresi nella Comunità Montana devono esprimere i nuovi rappresentanti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. del Decreto di scioglimento.

Qualora i Comuni non provvedano entro il suddetto termine, il Commissario resta obbligato ad invocare il punto successivo al detto termine il potere sostitutivo di cui alle vigenti normative in materia di autonomia locale.

Il Commissario provvede all'insediamento del nuovo Consiglio Comunitario entro 10 giorni dall'acquisizione di tutti gli atti di nomina dei rappresentanti dei Comuni, esecutivi a termini di legge.

TITOLO V° UFFICI E PERSONALE

ART. 35 Organizzazione degli uffici e del personale

L'organizzazione degli Uffici e dei servizi della Comunità Montana si attua in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione nonché secondo principi di professionalità e di responsabilità degli apicali.

La Comunità Montana riconosce determinante, per il razionale proseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale e culturale dei propri dipendenti, promuovendone e favorendo forme di qualificazione e specializzazione, nei limiti delle risorse previste a tali fini dei Bilanci.

Lo svolgimento dell'attività amministrativa è informato al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e quelli di gestione amministrativa attribuiti al Segretario e agli apicali

La Comunità Montana provvede con appositi regolamenti a disciplinare:

- a) la specifica organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) la dotazione organica del personale nelle varie qualifiche;
- c) la responsabilità gestionale degli apicali per l'attuazione degli obiettivi proposti dagli organi dell'ente nonché le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario della Comunità Montana e gli apicali;
- d) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici.

ART. 36

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni e le procedure disciplinari sono regolate dalla Legge e dalle particolari disposizioni di cui al Regolamento Organico.

ART. 37

Stato giuridico e trattamento economico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti della Comunità Montana è disciplinato in base ad accordi collettivi nazionali e dal Regolamento dell'ente.

Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione

dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali del personale.

Le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato e da contratti nazionali di categoria.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da esperti, esterni all'ente, dotati di qualificata competenza in relazione alle prove concorsuali e presiedute dal Segretario dell'Ente.

Il comando o lo scavalco di dipendenti dell'Ente presso altri Comuni o altri enti locali e la Regione, su richiesta degli stessi, sono regolati dall'apposito Regolamento.

ART. 38

Estensione di disciplina

Le norme del presente Statuto relative agli uffici ed al personale della Comunità Montana si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti e dei Consorzi, salvo quanto diversamente previsto dalla Legge.

ART. 39

Segretario

La Comunità Montana ha un Segretario titolare.

Il suo stato giuridico-economico è disciplinato dai contratti nazionali e da apposito Regolamento.

Il servizio può essere consorziato con la Comunità Montana Alto Vastese.

ART. 40

Funzioni

Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente della Comunità Montana, da cui dipende funzionalmente, svolge i seguenti compiti:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività ;
- b) promuove periodiche conferenze di servizio dei funzionari e titolari degli uffici;
- c) indirizza, d'intesa con il Presidente, ai funzionari le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- d) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- e) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
- f) esprime il proprio parere, sotto il profilo di legittimità, su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio;
- g) provvede ai relativi atti esecutivi;
- h) è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, unitamente ai funzionari preposti;
- i) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
- l) può rogare atti e contratti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione della Comunità Montana;
- m) presiede le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale dell'ente e del restante personale, se non esiste il rispettivo dirigente;
- n) esercita i poteri disciplinari nel rispetto delle norme regolamentari;
- o) firma gli atti in attuazione dei provvedimenti deliberativi;
- p) adotta gli atti attribuiti dalla legge e dai regolamenti alla sua competenza;
- q) adotta i provvedimenti di mobilità interna nell'ambito dei regolamenti e degli accordi in materia;
- r) adotta atti e provvedimenti a rilevanza esterna, non riservati agli organi dell'ente;
- s) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi statali, regionali, dallo Statuto e dai regolamenti e dal Presidente dell'Ente;

t) In caso di assenza o di impedimento temporaneo, può essere sostituito, nell'ambito dell'organico dell'Ente, da dipendente il cui titolo di studio sia identico a quello previsto per l'accesso alla qualifica di Segretario della Comunità Montana.

ART. 41

Funzioni e attività gestionali

I poteri e prerogative che le Leggi attribuiscono alla dirigenza della Comunità Montana, sono attribuiti al Segretario e agli apicali, purché questi ultimi ascritti a qualifiche funzionali che prevedono, come requisito di accesso, il titolo di laurea.

L'esercizio di tali poteri e prerogative non costituisce svolgimento di mansioni superiori.

ART. 42

Apicali

Le attribuzioni degli apicali concernono la gestione amministrativa per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi della Comunità Montana, cui spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Spettano agli apicali la direzione degli uffici e dei servizi e di aree funzionali; i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino espressamente alla Giunta ed al Presidente: l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, secondo le competenze dei rispettivi settori; la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; la stipulazione dei contratti.

Gli apicali sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza della gestione e dell'imparzialità amministrativa.

ART. 43

Direzione di aree funzionali

Gli incarichi di direzione di aree funzionali, da individuare con apposita deliberazione consiliare,

possono essere conferiti a tempo determinato dalla Giunta agli apicali.

Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dall'apicale nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti.

L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dall'apicale risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

ART. 44

Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento organico del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

ART. 45

Incarichi mediante comando, scavalco o contratto a tempo determinato

La copertura, anche temporanea, per assenza prolungata, dimissioni o trasferimento, dei posti di responsabile e dei dipendenti dei servizi o degli uffici, di qualifiche apicali o di alta specializzazione, in attesa di espletamento del concorso, può avvenire per comando o scavalco da altri enti del comparto, ovvero mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti e le retribuzioni richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO VI°

SERVIZI

ART. 46

Servizi pubblici comunitari

La Comunità Montana, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità territoriale.

La Comunità Montana gestisce i servizi pubblici di competenza in una delle seguenti forme, in attuazione dell'art. 3 del presente Statuto:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzioni;
- e) a mezzo di società di capitali o cooperative;
- f) a mezzo di consorzi;
- g) a mezzo di convenzioni.

ART. 47

Contratti

La stipulazione dei contratti è preceduta da apposita deliberazione.

La relativa disciplina è riservata ad apposito Regolamento.

TITOLO VII° CONTABILITÀ E FINANZA

ART. 48

Ordinamento finanziario e contabile

L'ordinamento finanziario e l'ordinamento contabile della Comunità Montana sono riservati alle leggi dello Stato, della Regione ed al Regolamento di contabilità.

ART. 49
Revisione contabile

Il Consiglio della Comunità Montana elegge un revisore contabile a cui è riservata l'attività di revisione contabile, scelto tra gli iscritti nell'elenco dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Consiglio, con il Regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio di revisore e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali della legge e del presente Statuto.

L'incarico viene disciplinato da apposito atto di convenzione, in cui viene fissato anche il compenso.

ART. 50
Tesoreria

La Comunità Montana ha un tesoriere.

Il servizio di Tesoreria è disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 51
Azione di responsabilità

L'azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto in conformità alle statuizioni di legge.

La responsabilità degli amministratori e del personale della Comunità Montana è personale e non si estende agli eredi.

ART. 52
Spese legali

La Comunità Montana, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento

di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo amministratore, del Segretario o di altro suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, in conformità alle direttive emanate dagli organi competenti, assume a suo carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento. Il patrocinatore legale incaricato dell'assistenza in giudizio dovrà essere di comune gradimento.

In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente recupererà dall'amministratore o dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO VIII° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 53 Deliberazione sullo Statuto

Lo Statuto e la sua eventuale revisione sono deliberati con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 54 Approvazione

Lo Statuto approvato dal Consiglio viene inviato al Comitato Regionale di Controllo per gli adempimenti di competenza. Dopo l'approvazione dell'organo di controllo lo Statuto è inviato alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Comunità Montana e dei Comuni membri.

ART. 55 Entrata in vigore

Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Da tale momento cessa l'applicazione dello Statuto vigente.

ART. 56
Revisione dello Statuto

La revisione dello Statuto è ammessa al di fuori di alcun termine per effettive esigenze di adeguamento a sopravvenute leggi statali e regionali.

Le disposizioni di legge modificative o integrative delle norme del presente Statuto, sono immediatamente applicabili ed efficaci, nelle more della loro introduzione nello Statuto, nel rispetto della gerarchia delle fonti.

Le proposte di revisione respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate prima di un anno.

ART. 57
Rinvio

Sino a quando non entreranno in vigore il presente Statuto ed i regolamenti previsti, continueranno ad applicarsi le norme statutarie e regolamentari vigenti, in quanto non in contrasto con le disposizioni della Legge Regionale 06.12.1994, n. 92, della Legge 08.06.1990, n. 142 , tempo per tempo e delle altre disposizioni in vigore nel tempo per i Comuni e le Province per le parti compatibili alle Comunità Montane.

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei suoi regolamenti si applicano le vigenti norme statali, regionali, nonché le altre disposizioni in vigore per i Comuni e le Province, in quanto compatibili alla Comunità Montana.